



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 30 LUGLIO 2020

ESTRATTO CON ALLEGATO

OGGETTO: Presa d'atto del Regolamento di funzionamento del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale - ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE la legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27, 32 della Costituzione, delle norme dell'ordinamento penitenziario italiano ed europeo, delle convenzioni internazionali, nonché dei principi e delle finalità stabiliti dall'articolo 2, commi 1 e 2, lettere a), b), h) dello Statuto regionale, ha istituito la figura del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito Garante regionale) presso il Consiglio regionale della Calabria;

CHE, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 7 della legge istitutiva, le finalità e le funzioni del Garante – in ossequio al senso di umanità ed alla funzione rieducativa della pena stabiliti dall'art. 27, comma 3 della Costituzione – sono quelle di contribuire a garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero e il reinserimento nella società;

CONSIDERATO

CHE le funzioni attribuite al Garante regionale lo caratterizzano quale organismo indipendente che opera su tutto il territorio regionale in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, agendo secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità;

CHE tali funzioni richiedono una costante presenza e attività all'interno e all'esterno delle strutture detentive calabresi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1, "Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante regionale provvede, sentito lo stesso Garante regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale";

RILEVATO che al Garante regionale sono riconosciuti fondi annuali per le spese generali di funzionamento al fine di dare copertura:

- alle spese di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1, in ordine all'esigenza di promuovere e organizzare momenti di dibattito e convegni connessi alle attività istituzionali;

- alle spese di cui all'articolo 8, comma 3 che prevede la possibilità per il Garante di avvalersi della collaborazione di esperti da consultare su specifiche tematiche e problematiche, nonché di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni;

CONSIDERATO che, al fine di valorizzarne l'autonomia, al Garante regionale è stato riconosciuto il compito di regolamentare il funzionamento del proprio ufficio mediante l'adozione di un apposito regolamento da sottoporre all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza per la presa d'atto, ai sensi di quanto prescritto dall' art. 8, comma 4 della legge istitutiva;

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 17282 del 29/07/2020, il Garante regionale ha trasmesso al Segretariato generale il testo del "Regolamento di funzionamento del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale" – allegato alla presente deliberazione come parte integrante – i cui contenuti sono stati predisposti dallo stesso Garante regionale con il supporto dell'Ufficio Raccordo Società in house e Raccordo altre Authority;

VISTO che nel regolamento sono disciplinate, nella prospettiva di una gestione trasparente ed efficiente delle risorse assegnate e di un efficace svolgimento delle attività dell'Ufficio:

- l'organizzazione funzionale e operativa del Garante e dei componenti dell'Ufficio;
- i criteri e le modalità per l'attivazione delle collaborazioni esterne previste dall'art. 8, comma 3 della legge istitutiva;
- lo svolgimento di stage e di tirocini formativi presso l'Ufficio;
- la gestione delle risorse finanziarie assegnate, nonché la concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale del Garante;

RITENUTO di dover procedere specificamente ad autorizzare l'uso del logo istituzionale del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, esclusivamente per le attività istituzionali previste dalla legge istitutiva e secondo i termini, le modalità e i limiti recati nello stesso regolamento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RICHIAMATI

- il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;
- il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, rilasciato dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Segretariato Generale - Ufficio Raccordo Società in house e Raccordo altre Authority - e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

Su proposta del Segretario Generale reggente

a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- **di prendere atto**, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 del "Regolamento di funzionamento del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private

della libertà personale”, allegato alla presente deliberazione come parte integrante, così come proposto dal Garante regionale con il supporto dell’Ufficio Raccordo Società in house e Raccordo altre Authority e trasmesso al Segretariato generale con nota acquisita al prot. n. 17282 del 29/07/2020;

- **di autorizzare** l’uso del logo istituzionale da parte del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esclusivamente per le attività istituzionali previste dalla legge istitutiva e secondo i termini, le modalità e i limiti recati nello stesso regolamento;
- **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Segretariato Generale, alla Direzione generale, al Settore Bilancio e Ragioneria, al Settore Informatico e Flussi Informativi, all’Ufficio di Gabinetto e al Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, avv. Agostino Siviglia per il seguito di competenza e/o per opportuna conoscenza;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Domenico Tallini